

IVA

Contratto di vendita senza clausola IVA: il prezzo si considera comprensivo dell'imposta

di Luigi Ferrajoli

In un **contratto di compravendita** il fornitore del bene è la persona tenuta a versare l'IVA dovuta sull'operazione imponibile. Qualora nell'indicazione del prezzo **non** sia fatta alcuna **menzione** all'**IVA** ed il fornitore non abbia la possibilità di rivalersi sull'acquirente tale **prezzo** deve essere **considerato** come già **comprensivo dell'imposta** sul valore aggiunto.

Tale principio è stato dichiarato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la [sentenza n. 249 del 07/11/2013](#) chiamata ad interpretare in via pregiudiziale la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (c.d. Direttiva IVA).

Nel **caso** sottoposto alla Corte di Giustizia i due contraenti avevano stipulato **numerosi contratti** di compravendita **senza** inserire alcuna clausola riguardante l'**IVA**.

A seguito di controlli sulle **operazioni** realizzate, l'amministrazione tributaria rumena rilevava che l'attività posta in essere presentava le caratteristiche di un'**attività economica**. I **contraenti** venivano qualificati **soggetti passivi** IVA e l'amministrazione emetteva nei loro confronti **avvisi di accertamento** con i quali richiedeva il pagamento dell'imposta calcolata **sul prezzo** pattuito tra le parti, maggiorata di **penalità** di mora.

Nel procedimento, incardinato da uno dei contraenti, si rilevava che la **prassi** seguita dall'ufficio **viola**, tra gli altri, il principio della **libertà contrattuale**. In tal modo, l'**IVA** rappresentava elemento aggiuntivo del prezzo e non una componente dello stesso. **Esulando** dall'oggetto del contratto, l'imposta **non** poteva essere **recuperata** in capo all'acquirente.

Nel corso del procedimento avviato dall'altro contraente, si affermava che **l'aggiunta dell'IVA** alla somma pagata come corrispettivo della compravendita costituiva una **violazione** dell'oggetto del **contratto** stipulato tra le parti e produceva effetti contrari alla finalità dell'**IVA**. L'imposta, infatti, non poteva essere posta a carico del fornitore, poiché, per sua natura, è un'**imposta sul consumo** a carico del consumatore finale. Nel silenzio del contratto l'imposta doveva essere applicata all'importo pari al **prezzo pattuito** tra le parti, **diminuito** del valore totale dell'imposta, di modo che la somma pagata dal compratore avrebbe coperto tanto il prezzo dovuto al fornitore quanto l'**IVA**.

I due contraenti proponevano, separatamente, ricorso dinanzi alle competenti **Corte di Appello**, che rigettavano gli stessi. Le pronunce venivano, quindi, impugnate in **Cassazione**, in particolare per erroneità della determinazione della base imponibile.

La Suprema Corte rumena, a seguito della riunione dei due procedimenti, poneva **dubbi** circa l'impostazione seguita dall'amministrazione per quanto concerne la nozione di **"corrispettivo versato"** e la portata degli **artt. 73 e 78 della Direttiva IVA** nel caso in cui, in una compravendita, le parti non abbiano menzionato nulla riguardo IVA. Pertanto, **sospendeva** la causa e rinviava la questione pregiudiziale ai giudici europei.

Le parti e la **Commissione europea** osservano che l'IVA è per sua **natura** un'imposta sul consumo, la quale deve essere sopportata dal **consumatore finale** e che, pertanto, non può essere a carico del fornitore. L'IVA dovrebbe essere una **componente** del prezzo e non un elemento che si aggiunge a quest'ultimo.

Secondo il **Governo** rumeno, al fine di determinare il **corrispettivo** ottenuto dal fornitore, poiché detto corrispettivo ha un valore soggettivo, occorre riferirsi alla **volontà** delle parti e considerare che esso è costituito dall'importo che il fornitore voleva **ricevere** e che l'acquirente era disposto a **pagare**.

La **Corte** rileva che secondo la Direttiva IVA, la **base imponibile** per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio effettuate a titolo oneroso è costituita dal **corrispettivo effettivamente ricevuto** dal soggetto passivo. Tale regola deve essere applicata in **conformità** con il principio che il **sistema** dell'**IVA** mira a gravare unicamente sul consumatore finale.

L'imposta è **proporzionale** al prezzo dei beni e servizi interessati, per cui i **fornitori contribuiscono** al pagamento dell'IVA nella stessa proporzione, in **rappporto** al totale dell'importo **percepito** per i beni venduti.

Nel caso di specie il **giudice** nazionale deve **verificare** se il diritto interno lasci al fornitore la possibilità di **recuperare** presso gli acquirenti l'IVA **riscossa** successivamente dall'amministrazione tributaria.

Alla luce delle considerazioni suseposte la **Corte conclude** dichiarando che la Direttiva IVA, in particolare gli artt. 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano stabilito il **prezzo** di un bene senza menzionare **nulla** riguardo all'**IVA** e il **fornitore** di tale bene sia la persona tenuta a versare l'IVA dovuta sull'operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore **non** abbia la possibilità di **recuperare** dall'acquirente l'IVA riscossa dall'amministrazione tributaria, deve essere considerato come già **comprendivo** di IVA.